

Da "dp.Teramo@pce.agenziaentrate.it" <dp.Teramo@pce.agenziaentrate.it>

A "segreteria@pec.comunecivittelladeltronto.it" <segreteria@pec.comunecivittelladeltronto.it>

Data lunedì 15 ottobre 2018 - 13:26

VIGILIX
AUBO
PWA

VERIFICAZIONE PERIODICA ANNO 2019 - PUBBLICAZIONE MANIFESTI MOD. 28 - ISTRUZ. XIV, PAR. 183 - ARTT. 118 E 119 DEL REGOLAMENTO 8 DICEMBRE 1938, N. 2153. [ENTRATE|AGEDP-TE|REGISTRO UFFICIALE|56346|15-10-2018][114005290|109171583]

Invio di documento protocollato

Oggetto: VERIFICAZIONE PERIODICA ANNO 2019 - PUBBLICAZIONE MANIFESTI MOD. 28 - ISTRUZ. XIV, PAR. 183 - ARTT. 118 E 119 DEL REGOLAMENTO 8 DICEMBRE 1938, N. 2153.

Allegati: 5


"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

Allegato(i)

- 58882-REG-1539602614647-tmp.pdf (31 Kb)
- Mod. 26.pdf (264 Kb)
- tmp.pdf (63 Kb)
- 1_tmp.pdf (57 Kb)
- InfoProtocollo.txt (308 bytes)
- Segnatura.xml (2 Kb)

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
Arrivo
Prot.n.0009703 del 18-10-2018
Categ. 3 Clas.2 Fasc.1





Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Provinciale - Territorio

Reparto Gestione Banche Dati
e Servizi Catastali

Prot. **56316**

Allegati: Mod. 28 + Mod. 26+
Mod. Pubblicazione

TERAMO,

15 OTT. 2018

Al sig. Sindaco del Comune di
CIVITELLA DEL TRONTO

PEC: segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it

Oggetto: Verificazione periodica anno 2019
Pubblicazione manifesti Mod. 28 – Istruz. XIV, par. 183 – Artt. 118 e 119 del
Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153.

Nell'anno 2019 avrà luogo la verificazione periodica in codesto Comune.

Si trasmette, pertanto, il manifesto mod. 28 di cui un esemplare deve essere pubblicato all'albo del Comune e rimanervi affisso fino a tutto il 31 dicembre c.a..

Altri esemplari devono essere affissi nelle frazioni del Comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali, fino a tutto il 31 dicembre c.a., e se ne deve ripetere la pubblicazione in ogni giorno festivo o di mercato.

Un esemplare del manifesto munito della prova dell'avvenuta pubblicazione deve essere restituito a questo Ufficio entro il 31 gennaio 2019.

Contemporaneamente si invita la S.V., a mente dell'art. 117 del Regolamento sulla Conservazione del Nuovo Catasto, a comunicare i cambiamenti nei beni censiti o censibili avvenuti per cause notevoli, come corrosioni, alluvioni, frane (etc...) o per costruzioni di opere pubbliche.

Si trasmette il Mod. 26 per le denunce dei cambiamenti da fornire a possessori che ne facciano richiesta.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il C.T. Maurizio Amedeo Ciabò.


Distinti saluti.

Il Direttore Provinciale

(Mario RICCI)

Per delega alla firma del Direttore prot. 5682/2017

(Teresa Sebastiani)







DICHIARAZIONE VARIAZIONI DELLA COLTURA

Con questo modello il Contribuente può segnalare le variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del catasto.

Io sottoscritto/a _____,
 nato/a a _____ il _____, residente a _____ prov. _____,
 in _____,
 codice fiscale _____, telefono _____,
 email _____,
 documento di identità: tipo _____ n° _____,
 rilasciato da _____ il _____.

da compilare solo in caso di persona giuridica

in qualità di _____ della società (Ragione sociale) _____
 con sede in _____ via _____
 codice fiscale della società _____

in qualità di Titolare di diritto reale
 Conduttore

come risulta dal contratto n. _____ del ____/____/____ data scadenza _____ registrato all'ufficio
 _____ sede _____ atto n. _____ volume _____
 _____ data ____/____/____

chiedo

la modifica della coltura catastale per le seguenti particelle site nel Comune di _____

A MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DELLE COLTURE (vedi istruzioni per la compilazione in fondo al modello)											
Dati dichiarati							Dati di classamento				
N.	Particelle			Superficie (m ²) ha, a, ca	Potenzialità Irrigua	Avvicendamento Culturale	Qualità	Cl.	Reclamo in Foro		Categorie catastali
	Foglio	Particella	Sub./Porz.						Dominio	Agente	

RESERVATO ALL'UFFICIO

B	MOTIVO DELLA DICHIARAZIONE (vedi istruzioni per la compilazione in fondo al modello):
OSSERVAZIONI:	

Luogo e data _____

Firma _____

delego

il/la signor/a _____

documento di identità: tipo _____ n° _____ ,

rilasciato da _____ il _____ ,

a presentare la dichiarazione e a ricevere la notifica dei dati reddituali attribuiti dall'ufficio.

Luogo e data _____

Firma _____

SEZIONE RISERVATA ALL'UFFICIO		
Data _____	Prot. _____	L'incaricato _____

Istruzioni per la compilazione

Questo modello va compilato in duplice copia da chi intende comunicare la variazione di coltura su una o più particelle di terreno di sua proprietà. Nel caso di più proprietari, la dichiarazione può essere presentata da uno solo di essi.

QUADRO A:

Potenzialità irrigua: riportare SI se il terreno ha disponibilità di acqua per irrigare (es.: un pozzo, una canaletta d'irrigazione, altro), NO se il terreno non dispone di acqua per l'irrigazione.

Avvicendamento colturale: indicare "ortivo" o "seminativo" in caso di coltura di tipo ortivo o seminativo. Nel caso in cui non vi sia alternanza, indicare "assente".

Qualità: indicare il nuovo tipo di coltura scelta tra quelle catastali.

QUADRO B:

Motivo della variazione: indicare una tra le seguenti motivazioni:

- Variazione di qualità
- Variazione della destinazione
- Richiesta della variazione di classe in aumento
- Richiesta della variazione di classe in diminuzione.

Osservazioni: riportare le informazioni utili, in particolare nei casi di variazione di classe in diminuzione

**DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAMO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO
CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE
(Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)**

Nel corso del 2019, l'Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti - sia in aumento che in diminuzione - nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: CAMPLI, CIVITELLA DEL TRONTO, CORTINO, CROGNALETO, ROCCA SANTA MARIA, TERAMO, TORRICELLA SICURA, VALLE CASTELLANA.

QUANDO E' POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA

La variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di:

- sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un'altra di maggiore o minore reddito
- diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.) oppure per infestazioni e/o malattie interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale.

COME CHIEDERE LA VERIFICA

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2019, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (Art. 30 - ex art. 27 - del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l'Ufficio e sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>, seguendo questo percorso: "Cittadini" - "Fabbricati e terreni" - "Aggiornamento dati catastali e ipotecari" - "Variazioni colturali". Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione colturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE, disponibile sullo stesso sito.

Nelle denunce devono essere indicati, tra l'altro:

- nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del denunciante o quello eletto nel Comune se il denunciante ha il domicilio effettivo in un altro Comune
- il Comune dove si trovano i beni da verificare
- la causa e il tipo di cambiamenti
- i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.

Per le denunce riconosciute regolari l'Ufficio rilascia sempre ricevuta. L'Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento n. 2153/1938).

Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di Conservazione e neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese sostenute dall'Agenzia.

La pubblicazione dei risultati della verifica, a cura dell'Agenzia delle Entrate (Art 10 della legge n.679/1969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000).

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. 1 del DPR n. 139/1998 e Art. 13, comma 14 ter, del DI n.201/2011).

Il responsabile del procedimento è il C.T. Maurizio Amedeo Ciabò (art. 5, Legge n. 241/1990).


Teramo, 15/10/2018

IL DIRETTORE PROVINCIALE
F.to (Maurizio Ciabò)

RIFERIMENTI NORMATIVI

ESTRATTO DEL D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 29 (ex art. 26) - Variazioni del reddito dominicale
1. Da luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento in sostituzione della qualità di coltura allibata in catasto con altra di maggior reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti strutturali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del censimento dei terreni cui si riferiscono. (omissis)
Art. 30 (ex art. 27) - Denuncia e decorrenza delle variazioni.
1.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 29 (ex art. 26) e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'art. 29 (ex art. 26) se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.
ESTRATTO DEL D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471
Art. 3 - Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.
1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale o del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.000.
ESTRATTO DELLA LEGGE 1° ottobre 1969, n. 679
Art. 9 - Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.
I possessori di particelle censite nel catasto dei terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939 n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della medesima legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.

Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate nel termine di sei mesi dalla data di riconoscimento e pubblicità o agibilità dei locali. Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappa, riportando la rappresentazione grafica dell'avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto o in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni, edificate, con le relative attinenze coperte sottoperte. (omissis)
Art. 10 - Verificazioni in interi Comuni.
I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi Comuni, saranno pubblicati a cura dell'Agenzia delle Entrate, che è tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali. Durante la pubblicazione, che deve avere luogo nei locali del Comune in cui ha avuto luogo la verifica, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati. Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati è garantita la visione gratuita degli atti presso l'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate. (omissis)
ESTRATTO DEL D.M. del 2 gennaio 1998, n. 28
Art. 5 - Norme generali di conservazione.
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.
ESTRATTO DEL D.P.R. del 30 dicembre 1999, n. 536
Art. 1 - Criteri transitori ed a regime per l'accatastramento delle costruzioni rurali.
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche: a) Il comma 1 e' così sostituito: "Per l'accatastramento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 159". (omissis)



CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2019 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 01.01.2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009). Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Teramo Ufficio Provinciale - Territorio, sita in Largo Madonna delle Grazie - Teramo. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano. Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) che forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 364/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Teramo Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'iscrittario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Consultazione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quanti e come presentare ricorso (art. 17bis-22 del D.Lgs. n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014)

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Per questo controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992)

Il ricorso deve essere depositato alla Commissione tributaria provinciale di Teramo, e notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta alla Direzione Provinciale, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- Ufficiale giudiziario (art. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)
- posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale, a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.L. n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m, del D.Lgs. n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi o forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stabilire un giudizio personale.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto. Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Il fascicolo deve contenere

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, o il ricorso notificato tramite PEC, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o la ricevuta di PEC
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002)

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dal tabaccaio a conferma dell'avvenuto pagamento)

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002)

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp della Direzione Provinciale di Teramo situato in Largo Madonna delle Grazie - Teramo, secondo gli orari pubblicati sul sito dell'Agenzia o telefonicamente al numero 0861-2577354

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il C.T. Maurizio Amedeo Ciabò (art. 5, Legge n. 241/1990).

Teramo li 15/10/2018

IL DIRETTORE
f.to (Mario PRACCI)



InfoProtocollo

<AOO>AGEDP-TE</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>56346</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>15/10/2018</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAMO,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 56346 e data 15/10/2018

